

Linking e diritto d' autore: la pronuncia della Corte di Giustizia

Alcuni giornalisti, redattori di articoli pubblicati sul giornale e sul sito Göteborgs-Posten, il maggiore quotidiano svedese, lamentavano il fatto che la Retriever Sverige (società leader, nel nord Europa, nella fornitura di strumenti di monitoraggio per la ricerca di notizie), attraverso il proprio sito internet, metteva a disposizione dei suoi clienti liste di link verso articoli pubblicati da altri siti, di tal che l'utente, cliccando su uno di questi collegamenti, non si rendeva conto chiaramente di essere reindirizzato ad un altro sito per accedere all'articolo di suo interesse. In questo modo, secondo i giornalisti istanti, la Retriever Sverige avrebbe violato il loro diritto esclusivo di mettere le proprie opere a disposizione del pubblico, con conseguente lesione del diritto d' autore.

La Corte di giustizia, nel decidere sulla controversia, si è domandata se costituisca effettivamente un atto di comunicazione al pubblico la fornitura, su un sito, di collegamenti cliccabili verso opere protette, disponibili senza limite di accesso su un altro sito. Secondo i giudici europei, si tratta senz' altro di un atto di comunicazione, perché, ai fini della sussistenza di un «atto di comunicazione» è sufficiente che l'opera sia messa a disposizione del pubblico, in modo che coloro che lo compongono possano avervi accesso, essendo, poi, indifferente che utilizzino o meno tale possibilità. Inoltre, tale atto di messa a disposizione, essendo diretto a tutti gli utilizzatori potenziali del sito (un numero indeterminato e piuttosto considerevole di destinatari), la messa a disposizione dell' atto di comunicazione è avvenuta nei confronti di un vero e proprio pubblico.

Però, ha rilevato la Corte di giustizia, perché si realizzi l' ipotesi di comunicazione al pubblico, occorre un' altra circostanza, ossia che avvenga nei confronti di un pubblico nuovo, diverso da quello considerato dai titolari del diritto d' autore, quando avevano autorizzato la comunicazione iniziale.

Nel caso esaminato, proprio perché il sito del Göteborgs-Posten era liberamente accessibile da chiunque, senza necessità di registrazione, in linea teorica era già accessibile automaticamente anche per gli utilizzatori del diverso sito Retriever Sverige, con la conseguenza che i lettori del Retriever Sverige dovevano già essere considerati tra i potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico previsto dai titolari del diritto d' autore, sin dal momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale liberamente accessibile degli articoli contenuti nel Göteborgs-Posten. In mancanza di un pubblico nuovo, quindi, l' autorizzazione dei titolari del diritto d' autore (i giornalisti del Göteborgs-Posten) non era necessaria.

Diversamente sarebbe successo, nel caso in cui il link avesse condotto gli utilizzatori ad eludere misure restrittive poste dall' altro sito e volte a limitare l' accesso del pubblico ai soli abbonati. In questa ipotesi, infatti, il complesso di tali utilizzatori avrebbe dovuto essere considerato quale pubblico nuovo e, per comunicare ad un pubblico nuovo gli articoli, sarebbe stata necessaria l' autorizzazione dei titolari del diritto d' autore. Lo stesso sarebbe avvenuto anche qualora l' opera ormai non fosse più a disposizione del pubblico sul sito, in cui era stata comunicata inizialmente anche senza restrizioni di accesso, oppure quando essa fosse rimasta disponibile su tale sito esclusivamente per un pubblico ristretto.

Privacy e cookies

L' Autorità garante per il trattamento dei dati personali ha individuato modalità semplificate per l' informativa e l' acquisizione del consenso all' invio di cookie di profilazione.

Come è noto, esistono cookie tecnici e cookie di profilazione. I primi (che, a loro volta, si suddividono in cookie di navigazione, cookie di sessione, cookie analytics, cookie di funzionalità) sono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente per erogare tale servizio. Per l'installazione di cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy.

I cookie di profilazione, in vero molto più invasivi sotto il profilo della riservatezza dei dati personali, sono utilizzati per creare profili relativi all'utente, per l'invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione in rete. L'utente deve essere adeguatamente informato sull'uso dei cookie di profilazione ed esprimere così il proprio valido consenso.

Per i cookie di profilazione, il Garante ha ritenuto che, ai fini della semplificazione dell'informativa, sia opportuno impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi: nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner di idonee dimensioni (e che non possa essere superato se non con un intervento attivo dell'utente), a comparsa immediata sulla home page (o su altra pagina, tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente. Tale banner dovrà indicare che il sito utilizza cookie di profilazione, al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete e che il sito consente anche l'invio di cookie di "terze parti" (se ciò avvenga). Deve poi esservi il link all'informativa estesa, dove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics e viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare. Deve, inoltre, essere segnalato che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Si fornirà anche l'indicazione che la prosecuzione della navigazione, mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link), comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Se i cookie di profilazione sono installati da terze parti, diverse dal gestore del sito, questi non è obbligato ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati dai terzi, ma dovrà dare informazione che il sito consente altresì l'invio di cookie di "terze parti", dalle quali avrà acquisito già in fase contrattuale i link alle pagine web contenenti le informative e i moduli per l'acquisizione del rispettivo consenso.

E', naturalmente, necessario che il gestore del sito tenga traccia dell'avvenuta prestazione del consenso all'utilizzo di cookie da parte dell'utente, ad esempio mediante un cookie tecnico.